



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO - l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI - gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO - il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VISTA - la L. 53 del 28/3/2003;
VISTO - il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004;
VISTI - il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;
VALUTATA - l'opportunità di aggiornare e adottare un Regolamento d'Istituto;
VISTO il Regolamento di Contabilità L129/2018

EMANA

il seguente **REGOLAMENTO DI VIGILANZA E DISCIPLINA, Titoli 1 – 2 – 3 Regolamento di Istituto**, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19.02.2019 (**delibera n. 73**)

PREMESSA

Il seguente regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che declina le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione degli aspetti educativi del POF triennale e di educazione alla cittadinanza secondo criteri di trasparenza e coerenza.

Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell'Istituto Caio Plinio Secondo di Como e le configurazioni dell'organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, dall'esperienza e dalle caratteristiche di questo istituto, nonché dal confronto con gli alunni e con le famiglie di questa comunità locale.

Finalità:

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell'Istituto Scolastico.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.
- Contribuire attraverso l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell'istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.

Il presente regolamento è stato elaborato nel rispetto delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275/1999, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'istituzione scolastica.

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli organismi di partecipazione e/o di rappresentanza degli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico, quest'ultimo in qualità di rappresentante legale della scuola.

All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prenderne visione e dovrà attenersi allo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

All'atto dell'iscrizione a scuola viene consegnato e sottoscritto il Patto Formativo che fa proprio il Regolamento di Istituto, contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola e nella sezione amministrazione trasparente (Provvedimenti organi indirizzo-politico).

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio d'Istituto.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



TITOLO 1 – LA VIGILANZA

Art. 1) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- Gli alunni muniti di autorizzazione, rilasciata ad inizio anno scolastico, possono accedere all'edificio scolastico dalle ore 7:30 devono sostare nell'atrio o nello spazio di accesso alla biblioteca, sotto la vigilanza dei collaboratori preposti come da apposito elenco aggiornato annualmente, tale autorizzazione potrà essere revocata in caso di comportamenti non adeguati.
- Gli stessi potranno salire ai piani e accedere nella propria classe soltanto al suono della prima campana – h. 8.00.
- Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula prima dell'inizio delle lezioni, come da contratto, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.
- Il collaboratore scolastico devono esercitare la vigilanza costantemente, senza fonti di distrazione. Si richiamano a questo riguardo le disposizioni date all'inizio dell'anno nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA, si precisa che in caso di bisogno un eventuale allontanamento dalla zona assegnata deve essere tempestivamente comunicata al collega.
- Il collaboratore del piano, in caso di ritardo del docente, è tenuto alla sorveglianza degli studenti fino all'arrivo del docente. Spetta poi al docente presentare le motivazioni del ritardo al Dirigente Scolastico.
- Nel caso in cui l'alunno tardi oltre le 8.15, non sarà autorizzato ad entrare in classe, ma attenderà il cambio dell'ora 9.00 in Biblioteca, sotto la vigilanza dei collaboratori preposti, salvo deroga autorizzata dal Dirigente su richiesta del coordinatore di classe.
- Nel caso in cui l'alunno dovesse accumulare n. 3 ritardi avrà luogo un richiamo formale e al 4° ritardo dovrà essere accompagnato da un genitore. Sarà onere del coordinatore di classe controllare lo stato dei ritardi per i singoli alunni prima del Consiglio di Classe.
- I collaboratori scolastici presenti all'ingresso, alle 8.15, provvederanno a chiudere le porte di ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani, o ambiti di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Art. 2) VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

- Al suono della campanella gli alunni devono uscire ordinatamente dalle classi insieme all'insegnante.
- Nessun alunno durante gli intervalli può restare all'interno dell'aula, se non autorizzato per motivi straordinari dal docente, che se ne assume la responsabilità.
- I collaboratori scolastici, secondo i propri turni del personale, durante gli intervalli devono permanere nelle immediate vicinanze delle aule, vigilando sugli alunni e dislocarsi sui piani secondo il P.A.A. presidiando l'accesso ai bagni maschili e femminili e regolandone il flusso all'ingresso affinché sia garantita una giusta rotazione per tutti gli studenti e un adeguato intervento in caso di necessità.
- I docenti che si trovano in servizio sulla classe nel momento in cui suona l'intervallo e che non debbano cambiare sede, sono tenuti al turno di vigilanza.
- I docenti manterranno il controllo, prestando la massima attenzione, della parte di corridoio prospiciente l'aula, nella quale hanno appena terminato la lezione e secondo il piano di vigilanza che annualmente viene pubblicato.
- I docenti e i collaboratori scolastici devono fermamente riprendere, all'occorrenza sanzionare, ma soprattutto prevenire, tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, atti di prevaricazione e di bullismo.
- I docenti e i collaboratori scolastici, il personale amministrativo e gli studenti tutti devono rispettare e porre particolare attenzione al divieto di fumo in tutti i locali interni e nelle aree esterne dell'istituto scolastico che vengono classificate come pertinenze dello stesso.
- I docenti e i collaboratori scolastici devono sensibilizzare gli studenti affinché rispettino le norme della convivenza civile e dell'ambiente in cui si svolgono le lezioni, i laboratori e gli spazi predisposti per l'intervallo. Al termine di ogni attività si deve richiedere il riordino e sensibilizzare al rispetto della raccolta differenziata. I docenti devono richiedere che l'aula, gli spazi comuni e i laboratori vengano sempre lasciati riordinati e puliti.
- I collaboratori scolastici, a turno durante gli intervalli vigileranno i bagni avendo cura affinché vi sia un'entrata



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplino.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



e uscita costante, tenuto conto della prescritta suddivisione maschile e femminile, in modo da non far creare code; nel caso in cui il personale collaboratore scolastico rilevasse la presenza di fumo, o sospettasse che vi siano fumatori, deve intervenire segnalando immediatamente al docente di servizio di vigilanza l'accaduto e lo deve coadiuvare nell'intervento. Tutti sono tenuti, compreso lo studente segnalato, a redigere una dichiarazione sui fatti indirizzata al Dirigente con chiara indicazione dell'orario, di eventuali presenti-testimoni e dell'accaduto (ML 2-83).

- I ragazzi in caso di bagni occupati dovranno essere invitati ad attendere il proprio turno all'esterno dei servizi, e comunque invitati ad utilizzare rigorosamente i bagni posti al piano dove è collocata la loro aula. Questo faciliterà anche la conoscenza da parte del personale degli studenti loro affidati e stabilirà relazioni di cortesia tra questi ultimi.
- I collaboratori scolastici a turno durante gli intervalli vigileranno le zone interne bar, palestra, aree ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande al fine di evitare lunghe code e assembramenti.
- Durante gli intervalli e al cambio di ogni ora i docenti, i collaboratori e gli stessi alunni dovranno avere cura di aprire le finestre nelle aule per profilassi igienica.
- Ogni docente, compreso l'insegnante di sostegno, deve vigilare ed intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri in particolare in caso di mancanza del docente titolare.

Art. 3 – VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO TURNO DEI DOCENTI

- Particolare attenzione da parte dei collaboratori scolastici dovrà essere posta dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo dei docenti soprattutto per le classi per le quali è previsto un docente che operi anche nella sede distaccata di via Rezia, in quanto quest'ultimo potrebbe tardare durante l'intervallo a causa del normale avvicendamento.
- I collaboratori scolastici, durante il cambio turno dei docenti, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio al fine di poter intervenire in caso di necessità, senza allontanarsi dallo stesso, se non per chiamata dagli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, previo avviso ai colleghi.
- I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora a seguire sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio docente.
- I docenti uscenti nel caso in cui non fosse presente il collega subentrante, si rivolgerà al collaboratore scolastico, ponendo l'attenzione di quest'ultimo sulla classe nel caso in cui abbia un'altra ora di lezione. Diversamente nel caso di fine servizio si trattiene e segnala al dirigente, per il tramite del collaboratore scolastico, la momentanea assenza del collega attendendo disposizioni.
- I docenti uscenti non autorizzeranno nessuno studente ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, affinché sia sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso del successivo docente e al contempo così evitare confusione nei corridoi.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono segnalare con sollecitudine e in modo circostanziato ai colleghi della reception tramite citofono, la eventuale mancata presenza in classe del docente. Il collaboratore provvederà ad informare la Presidenza o l'ufficio personale.
- Il docente che per qualsiasi motivo non riuscisse ad essere puntuale deve informare tempestivamente la Presidenza o l'ufficio Personale che interverrà disponendo la presenza di un collaboratore scolastico o di un docente.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, se si dovesse verificare la necessità, in particolar modo nel caso in cui in quel momento mancasse il docente di quella classe.

Art. 4 – VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI

- I collaboratori scolastici durante il corso delle lezioni sorveglieranno gli allievi che muniti di autorizzazione del docente si recheranno ai servizi.
- Nessun collaboratore può chiudere o impedire l'utilizzo di un bagno e/o un servizio, se non in applicazione di una precisa disposizione motivata, nel caso in cui riscontrasse qualsiasi non conformità dovrà prontamente segnalarlo anche modulo on line mediante sito web.
- I docenti durante lo svolgimento della lezione, tenuto conto anche della adozione del triplo intervallo, devono concedere agli alunni l'uscita ai servizi solo in caso di assoluta necessità (studente ADHD, diabetico, anoressico, ecc) e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Il docente che concede l'uscita aggiuntiva dovrà registrare sul registro elettronico, sezione note, l'orario di uscita ed entrate dello studente.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it



Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12

- Nel caso in cui le uscite si verificassero con troppa frequenza da parte dei medesimi alunni i docenti ne daranno informazione alla Vicepresidenza e ai professori responsabili della succursale di via Rezia.
- Lo studente può essere chiamato in Presidenza solo dal Dirigente Scolastico e deve sempre essere accompagnato dai collaboratori scolastici del piano.
- I docenti durante lo svolgimento della lezione dovranno evitare l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe, sia come forma di sanzione disciplinare, che per eventuali incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale ecc.). Per queste incombenze i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico.
- I docenti nel caso di comportamenti di particolare rilevanza disciplinare da parte degli alunni, dovranno annotare i fatti sul R. E.. In caso di comportamenti particolarmente gravi devono immediatamente avvisare la Presidenza e lo staff di Presidenza al termine dell'ora di lezione e successivamente convocare i genitori e solo durante l'incontro deve essere comunicato il fatto.
- I docenti dovranno sanzionare l'uso improprio dei cellulari, quale grave infrazione, con una immediata segnalazione in Presidenza e con annotazione sul R.E., nonché comunicarlo quanto prima alle famiglie.
- I docenti che dovessero per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe incorrono nell'obbligo di dare avviso ad un collaboratore scolastico affinché vigili su di essa.
- Ogni attività dei rappresentanti degli studenti deve essere prima autorizzata dal Dirigente Scolastico o in sua vece dai professori indicati nell'organigramma pubblicata sul sito nella zona riservata a studenti genitori insegnanti.
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo nella classe si devono immediatamente adoperare per la messa in sicurezza degli alunni e devono prontamente comunicarlo in Presidenza o in Vicepresidenza anche per il tramite del collaboratore scolastico al piano che potrà utilizzare il telefono.
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. Tutti i docenti che accompagnano le classi in laboratorio dovranno regolarmente firmare il registro di uso del laboratorio in ingresso e in uscita e verificare che alla fine dell'ora che tutte le postazioni siano funzionanti e in caso di non conformità sia data tempestiva comunicazione anche mediante segnalazione on line sul sito.
- I docenti dell'ultima ora di lezione al suono della campanella si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione avvenga con ordine e lasciando aula e attrezzature in ordine.
- Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività coadiuvati dai collaboratori scolastici e utilizzando il registro di presenza, lo stato delle postazioni e degli arredi delle classi e dei laboratori a loro affidati. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, anche mediante la segnalazione di non conformità on line, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

Art. 5 – VIGILANZA IN PALESTRA

- I docenti sono tenuti ad una ricognizione all'inizio e alla fine delle lezioni in palestra, con un'attenzione particolare per quella di via Rezia che non appartiene alla scuola, verificando ed eventualmente segnalando la presenza di non conformità. Tutti i docenti di educazione motoria all'inizio dell'anno dovranno conoscere la convenzione con l'associazione proprietaria e l'amministrazione provinciale.
- I docenti sono responsabili della palestra e dell'utilizzo delle attrezzature, nonché avranno cura, dopo che gli studenti abbiano provveduto al cambio, di chiudere gli spogliatoi con la chiave a loro in dotazione. Infine avranno cura di far spostare gli studenti in gruppo e non singolarmente.
- I docenti, nel momento in cui rilevassero situazioni critiche sono tenuti a darne immediata informazione al Dirigente e, nei casi più gravi relativo alla sicurezza dell'edificio, a non utilizzare la palestra stessa in attesa di ulteriori disposizioni. In ogni caso i docenti devono utilizzare il protocollo di sicurezza e di pronto soccorso e segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi tipo di infortunio o di situazione anomala si possa essere verificata e, se impossibilitato al momento, darne in ogni caso comunicazione all'Ufficio Contabilità entro la fine del proprio orario di servizio.

Art. 6 - VIGILANZA DURANTE IL RIENTRO POMERIDIANO

- I docenti per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe all'inizio delle lezioni e così assistere all'entrata degli stessi una volta aperta la porta dell'aula.
- I docenti devono fare l'appello e controllare la corrispondenza delle presenze reali rispetto a quanto segnalato



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



sul registro elettronico, al fine di scoraggiare eventuale uso improprio del badge.

Art. 7 – VIGILANZA DURANTE USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

- Il Dirigente scolastico provvede ad assicurare il controllo secondo il dettato normativo vigente.
- I docenti accompagnatori dovranno attenersi alle norme di vigilanza e controllo secondo il dettato normativo vigente.

Art. 8 - VIGILANZA IN CASO DI ASSEMBLEE SINDACALI, SCIOPERO E ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- In caso di assemblee sindacali del personale per i docenti e il personale Ata valgono le disposizioni organizzative previste C.C. N.L. e da Contratto Integrativo di Istituto.
- In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.
- Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, il docente, qualora sia invitato dagli studenti ad uscire dall'aula, sosterrà nei pressi della stessa, intervenendo qualora ravvisi situazioni incresciose o di pericolo per sospendere l'assemblea stessa.
- Durante le Assemblee di Istituto verrà di volta in volta emanato un piano di vigilanza con indicazione dei docenti impegnati nella vigilanza.

Art. 9 – VIGILANZA CORSO SERALE ED ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

- Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati studenteschi, l'assistenza è svolta dai docenti incaricati dell'attività stessa e collaboratori se previsti.
- Per gli studenti dei corsi serali sono possibili entrate anticipate rispetto all'orario scolastico normale per seguire ore di mentoring, di sportelli o di corsi di recupero solo in presenza di un docente. Gli studenti del corso serale che necessitano di computer per svolgere i loro compiti o per collegarsi alla piattaforma dovranno fare richiesta scritta alla vicepresidenza che provvederà ad organizzare l'uso e la sorveglianza.

Art. 10 – PROCEDURA ORGANIZZATIVA IN CASO DI EMERGENZA

- In caso di infortunio o malore degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si fa obbligo al personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
- In caso di malore o incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, o comunque all'interno dell'istituto, il Docente, in servizio deve:
 - Valutare la gravità dell'accaduto
 - Avvisare tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio segreteria didattica e informa immediatamente la famiglia dell'infortunato se il docente è impossibilitato.
 - Richiedere l'ausilio dei collaboratori scolastici in servizio, dando loro l'incarico di avvertire o l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, di allertare immediatamente il 112.
 - L'allievo non può essere mai lasciato solo, neanche in ambulanza.
 - Collaboratore scolastico in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
 - Il Docente, infine, è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Segreteria didattica, che provvederà ad annotarlo sull'apposito registro.
 - L'Ufficio di segreteria didattica si attiverà se del caso, a svolgere tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
 - La famiglia dell'allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, della suddetta procedura.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI
Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it
Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



TITOLO 2 - DIVIETO DI FUMO

Art. 11 - DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO E NELLE PERTINENZE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Richiamata la normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; Legge 24/12/1934 n.2316
- art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69; Legge 11 novembre 1975, n. 584, “ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM 23/12/2003; Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20; Legge n. 3 /2003
- art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “ ; Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005; Legge finanziaria 2005;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- CCNL scuola 2006-2009; Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013);
- Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)
- .All'art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni((del sistema educativo di istruzione e di formazione)).". ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo. 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Art. 12 - FINALITÀ DEL DIVIETO DI FUMO

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita sani maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di:



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



- a - prevenire l'abitudine e dipendenza al fumo;
- b - incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- c - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- d - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- e - promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- f - favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

Art. 13 - LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

– Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e nei cortili di pertinenza dell'Istituto stesso e all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, **è comunque applicato per gli alunni e per tutto il personale dell'Istituto il divieto assoluto di fumare o di utilizzare sigarette elettroniche durante le ore di attività scolastico-istituzionale**, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- incaricati a vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 14 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

– In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto: **Prof.re Coordinatore della sicurezza in collaborazione con R.S.P.P.**;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica: **tutti i docenti**;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare: **tutti i coordinatori di classe** che provvederanno al richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto, notizieranno dell'infrazioni il Dirigente Scolastico che formalmente applicherà le sanzioni come di sua competenza.

Art. 15 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI SUL DIVIETO DI FUMO

- Gli incaricati della vigilanza riceveranno:
 - istruzioni operative tramite regolamento;
 - link della normativa di riferimento;
 - ML 2-80 per la segnalazione del trasgressore;
 - Modulo per "Dichiarazione scritta del trasgressore e degli eventuali testimoni".

Art. 16 - SANZIONI E MULTE DIVIETO DI FUMO

- Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO" CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it
Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



nei locali dell'Istituto o nel cortile) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 27,50 ad euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

- Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione.
- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
- Gli studenti che non rispettino il divieto di fumo saranno puniti anche con sanzioni disciplinari.

Art. 17 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DIVIETO DI FUMO

- Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi (che si ricorda essere tutto il personale docente in servizio di vigilanza) hanno i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- b) vigilare sull'osservanza del divieto, accertare l'infrazione, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- c) accertare l'età del trasgressore;
- d) notificare direttamente se studente di classe assegnata, o per tramite del DS o suo delegato, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare come normativa vigente.

Art. 18 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

- Ai sensi della norma 548 la segreteria dell'istituto provvederà a dare comunicazione di irrogazione della sanzione

TITOLO 3 – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 19 - FINALITA' E GRADUALITA' NELLE SANZIONI ALLE MANCANZE DISCIPLINARI

Strettamente correlato al regolamento di istituto risulta essere il c.d. Patto educativo di corresponsabilità, disciplinato all'art. 5 bis del citato DPR n. 249/1998 a mente del quale:

"Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie".

Le modalità di sottoscrizione del Patto sono disciplinate nello stesso regolamento d'istituto, così come dispone il comma 2 del medesimo art. 5 bis del citato DPR il quale, infatti, prevede che *"I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1".*

Il successivo comma 3 dispone altresì che: *"Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica autonoma pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità".*

Dal tenore della norma emerge pertanto la stretta correlazione tra Statuto delle studentesse e degli studenti, regolamento d'istituto e patto educativo di corresponsabilità. Quest'ultimo ha quale scopo primario quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO" CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplino.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it



Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12

- Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose e ad osservare la normativa vigente e i Regolamenti dell'istituto.
- Ogni violazione è sanzionata secondo le norme del presente Regolamento.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, agli oggetti personali e /o alle persone.
- Gli studenti hanno il dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.
- Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
- Costituiscono grave mancanza gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.
- Costituisce grave mancanza l'introduzione e/o l'utilizzo a scuola di qualsiasi dispositivo o prodotto che possa arrecare danno anche solo se utilizzato in modo improprio. Per questo anche i farmaci salvavita devono essere autorizzati, seguendo le disposizioni previste.
- La scuola promuove ed educa, insieme alla famiglia, ad un uso "responsabile e competente" degli strumenti digitali e dei social a scuola sotto la guida degli insegnanti ad un loro impiego positivo a sostegno di una didattica innovativa. L'uso improprio e/o con intenti ostili e non rispettosi della normativa sulla privacy costituisce mancanza grave ed è sanzionata.

Si richiamano i principi dello Statuto in particolare l'art. 4, al 2° comma, dispone che "I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica".

Altro principio fondamentale - che richiama la personalità della responsabilità penale di cui al medesimo art. 27 Cost. - è quello di cui al 3° comma a mente del quale: "**La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto**". Oltre al principio della personalità della responsabilità, sono richiamati altresì il **principio del contraddittorio** e il **diritto di difesa**, entrambi di rango costituzionale (art. 24 Cost.: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"). Il comma 5, che dispone: "Le sanzioni sono sempre **temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.** Proprio su questa opportunità di conversione, vale il richiamo alle attività proposte in collaborazione con le Associazioni che collaborano alla Rete per la Legalità e ai progetti di giustizia riparativa di cui si è già detto.

Ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Circa l'allontanamento, si distingue tra periodi inferiori o superiori a 15 giorni, dispongono anche i successivi commi del medesimo articolo fornendo una serie di indicazioni utili circa il rapporto studente-scuola durante l'allontanamento e chiarendo come l'istituzione scolastica debba procedere nel caso in cui il comportamento antidisciplinare integri anche una fattispecie di reato. In particolare, è previsto che:

- A) **Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni**".
- B) **Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica**".
- C) **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è com-**



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplino.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it



Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12

misurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8°.

- D) *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”.*

Art. 20 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

- La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- Nel caso in cui la responsabilità sia da imputare a soggetti ignoti, e sia ravvisabile un comportamento omertoso della classe coinvolta, sono ammesse sanzioni collettive tese a riparare il danno e a ristabilire le corrette relazioni nella classe e nella comunità.
- Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilità, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.
- L'ammissione e l'assunzione delle proprie responsabilità è valorizzata e costituisce (mitiga)
- Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di tutto il personale docente e non in attività di servizio presso l'Istituto.
- La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art. 21 - FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità sia sanzionatoria che educativa, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Tutte le sanzioni sono in ogni caso sempre accompagnate da interventi educativi, riparativi e formativi.
- Allo studente può essere offerta, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione scolastica, **la possibilità di convertirle in attività in favore della scuola, nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo collegiale competente** secondo i canoni della Giustizia Riparativa.
- Seppur inserita in questa logica, la sanzione disciplinare ha finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della classe. Un'infrazione disciplinare connessa al comportamento viene sanzionata sul piano disciplinare e può in casi di particolare gravità influire sulla valutazione del profitto e sul voto di comportamento

Art. 22 – INFRAZIONI E SANZIONI

- Le sanzioni per comportamenti inadeguati sono **sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.** Le sanzioni disciplinari devono essere graduate come stabilito dal seguente regolamento:
 - 1 - richiamo verbale
 - 2 - nota informativa sul registro elettronico indirizzata alla famiglia;
 - 3 - l'ammonizione ufficiale alla famiglia con eventuale convocazione della stessa;
 - 4 - sospensione dalle lezioni **con obbligo di frequenza;**
 - 5 - eventuali provvedimenti accessori di carattere formativo ed educativo.
- In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire come elementi di valutazione di gravità del comportamento: intenzionalità, reiterazione, sussistenza di eventuali profili che possono aggravare o attenuare la responsabilità dell'allievo.
- In caso di danneggiamento di strutture, arredi, attrezzature e materiali scolastici può essere prevista la sanzione economica consistente nel risarcimento dei danni procurati da parte della famiglia dell'alunno coinvolto.
- L'istituto si riserva inoltre di procedere a esposto o denuncia e querela presso le autorità competenti quando gli



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO" CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it
Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



episodi registrati configurino reati che coinvolgano direttamente la scuola.

Art. 23 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER INFRAZIONI DI MAGGIOR GRAVITA'

Nel momento in cui il Dirigente Scolastico viene informato dal docente singolarmente o dal coordinatore di classe (*ML 2-80: Richiesta di Consiglio straordinario e/o di adozione provvedimento disciplinare -*) di episodi di cui è stato attore un alunno per i quali il Regolamento di disciplina prevede sanzioni disciplinari, avrà luogo il seguente procedimento:

- FASE INIZIALE

Il dirigente scolastico notifica l'apertura del procedimento all'alunno e alla sua famiglia, coadiuvato dal coordinatore di classe, tramite una contestazione di addebito scritta (*ML 2-81: notifica dell'avvio del provvedimento disciplinare*).

- FASE ISTRUTTORIA

Il Dirigente Scolastico deve procedere, coadiuvato dal coordinatore di classe, alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla conoscenza dei fatti accaduti e alle relative responsabilità, anche mediante l'acquisizione di eventuali testimonianze e dichiarazioni scritte.

- FASE DECISORIA

Il Dirigente Scolastico deve convocare, Per le infrazioni di minore gravità si procede alla fase iniziale ed istruttoria e si utilizza il primo consiglio di classe utile per formalizzare i procedimenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, tempestivamente il consiglio di classe straordinario in composizione allargata alle componenti delle rappresentanze genitori e studenti. Il Consiglio di Classe in seduta straordinaria si riporterà al presente regolamento di le linee d'indirizzo sono sintetizzate nel Modulo di lavoro IL2-. Nel corso della seduta lo studente, interessato ai fatti per cui si procede, viene invitato ad esporre le proprie ragioni. Dopo aver proceduto all'analisi dei fatti e dopo adeguata discussione, procede all'irrogazione della sanzione sulla base delle risultanze e verbalizza le decisioni riportando la motivazione che ha portato alla sanzione o all'assoluzione (*ML 2-82 Verbale del Consiglio di Classe straordinario e/o del Consiglio di Istituto*).

- FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

La sanzione viene irrogata con specifico decreto del Dirigente Scolastico e tempestivamente notificato ai genitori/legali tutori dell'alunno interessato (*MI 2-83 Provvedimento disciplinare*).

In casi strettamente necessari e motivati da misura preventiva e cautelare la sanzione applicata dopo la notifica, nei tempi stabiliti dall'organo deliberante, anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

La delibera è a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è sempre motivato.

- LE IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un Organo di Garanzia interno alla scuola costituito da un rappresentante dei genitori, uno studente e da un docente eletto dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Dirigente, che decide nel termine di 10 giorni.

Nel caso in cui la sanzione sia stata attuata prima del ricorso all'Organo di Garanzia, l'eventuale annullamento o modifica del provvedimento disciplinare esercita la sua efficacia solo ai fini del voto di comportamento.

Art. 24 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è costituito da 4 membri (un docente, un genitore, uno studente Dirigente scolastico) ed è presieduto dal Dirigente scolastico. I membri vengono designati dal Consiglio d'istituto ed individuati all'interno dello stesso come i relativi supplenti. La durata in carica dei suoi membri è triennale. Le sedute dell'Organo di garanzia vengono convocate dal Dirigente scolastico.

TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI DI MINORE GRAVITA'

Le presenti tabelle hanno valore orientativo in quanto è specifica competenza del consiglio di classe (e di istituto per i casi più gravi) valutare la singola fattispecie nel rispetto dei principi indicati all'art.4 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 - 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria **come richiamato dalla Nota 31 luglio 2008**

| INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA' | |
|---|---|
| Tipo di infrazione | Sanzione |
| Più ritardi ravvicinati nel tempo min. n. 3 | Nota sul registro elettronico con eventuale convocazione dei genitori/legali tutori |
| Assenze non giustificate min. n. 3 | |
| Allontanamento dall'aula non autorizzato | |
| Mancata esecuzione delle consegne a casa | |
| Mancanza reiterata del materiale didattico | |
| Inosservanza volontaria o per incuria di disposizioni impartite dai docenti nell'ambito dell'attività didattica | |
| Disturbo delle attività didattiche e comportamenti non consoni all'ambiente scolastico | |
| Linguaggio scorretto o comportamento non adeguato | |
| Uso improprio del Computer in laboratorio o in aula | |
| Detenzione del cellulare o di altri dispositivi elettronici accesi durante la lezione senza autorizzazione | Immediata inibizione all'utilizzo del cellulare e/o dispositivo elettronico, nota sul registro elettronico con comunicazione telefonica ai genitori/legali tutori |
| Detenzione di materiale non compatibile con l'attività scolastica | Ritiro del materiale se pericoloso e consegna al genitore/legale tutore. Richiesta di deporlo nello zaino , Comunicazione al Dirigente e nota scritta sul registro elettronico E comunicazione alla famiglia |



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739

Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



TABELLA INFRAZIONI DISCIPLINARI DI MAGGIORE GRAVITA'

| SANZIONI GRAVI | |
|--|--|
| Tipo di infrazione | Sanzione |
| Atti osceni o contrari alla decenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 3 giorni 3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione |
| Contraffazioni di comunicazioni tra scuola e famiglia compresi i documenti riguardanti valutazioni e giustificazioni varie | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota scritta sul registro elettronico e convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 3 giorni 3. Sospensione fino a 15 giorni in caso di reiterazione |
| Utilizzo del cellulare in classe e in ambiente scolastico. La sanzione è proporzionale al tipo di utilizzo ed è aggravata da uso per riprese, foto, registrazione audio/video, comunicazione durante le verifiche, etc. in violazione della normativa sulla privacy. La pubblicazione dei materiali sul web o social network o comunque all'esterno costituisce ulteriore aggravante ed è passibile di denuncia presso le autorità competenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota sul registro elettronico e inibizione dell'uso del cellulare o dispositivo elettronico con immediata convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione di 1 giorno per utilizzo non autorizzato per messaggistica e chiamate vocali (fino a 2 giorni se durante verifica o compito scritto) con obbligo di frequenza 3. Sospensione da 1 a 2 giorni per comprovato utilizzo per riprese, fotografie e registrazioni audio video (fino e oltre a 15 giorni se comportante la violazione grave della privacy e dell'intimità) frequenza o meno relativa alla gravità 4. Sospensione da 1 a 3 giorni in caso di pubblicazione sul web e social network (fino e oltre i 15 giorni se comportante la violazione grave della privacy e dell'intimità) frequenza o meno relativa alla gravità e alla presenza di reati o rischi per persone o cose 5. Sospensione fino e oltre a 15 gg. in caso di reiterazione frequenza o meno relativa alla gravità e alla presenza di reati o rischi per persone o cose (competenza del C. d. Istituto oltre i 15 giorni) 6. Eventuale denuncia presso le autorità competenti |
| Mancanza di rispetto della dignità personale e della funzione del docente del collaboratore ATA e del dirigente | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota scritta sul registro elettronico e comunicazione immediata e eventuale convocazione dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 1 giorni) con obbligo di frequenza ed eventuale sanzione accessoria riparativa 3. Sospensione fino e oltre i 15 giorni in caso di reiterazione (competenza del C.d.I) |



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739
Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786
Sito Internet: <http://www.caioplinio.edu.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



| | |
|--|---|
| Grave uso improprio del computer | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nota scritta sul registro elettronico e comunicazione immediata e/o eventuale convocazione dei genitori/legali tutori 2 Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni con obbligo di frequenza ed eventuale sanzione accessoria riparativa 3 Sospensione fino e oltre i 15 giorni in caso di reiterazione frequenza o meno relativa alla gravità e alla presenza di reati o rischi per persone o cose (competenza del C. d. Istituto oltre i 15 giorni) 4 Eventuale denuncia presso le autorità competenti |
| Detenzione di materiale incompatibile con l'attività scolastica e illegale (stupefacenti, alcolici, etc.) o pericoloso (petardi, coltelli, etc.) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazione immediata al Dirigente Scolastico 2. Nota scritta sul registro elettronico di convocazione immediata dei genitori/legali tutori 3. Ritiro del materiale e consegna al genitore/legale tutore o alle autorità competenti e attivazione con il Dirigente delle procedure previste 4. Sospensione da 1 a 3 giorni frequenza o meno relativa alla gravità e alla presenza di reati o rischi per persone o cose 5. Sospensione fino e oltre i 15 giorni in caso di reiterazione frequenza o meno relativa alla gravità e alla presenza di reati o rischi per persone o cose (competenza del C. d. Istituto oltre i 15 giorni) 6. Eventuale denuncia presso le autorità competenti |
| Sottrazione di materiale di proprietà dell'Istituto, di altri alunni o del personale docente e non docente. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota scritta sul registro elettronico e convocazione immediata dei genitori/legali tutori 2. Sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza ed eventuale sanzione accessoria riparativa e restituzione del materiale/risarcimento del danno in caso di mancata restituzione 3. Sospensione fino e oltre i 15 giorni e restituzione del materiale in caso di reiterazione(competenza del C. d. Istituto oltre i 15 giorni) 4. Denuncia presso le autorità competenti |

Art. 25 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Nota: Gli ML e gli IL indicati sono a disposizione dei docenti nell'apposita sezione riservata del sito web